

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

Regolamento emanato con Decreto Rettorale n. 1147/2010 del 15 luglio 2010, modificato con:

- Decreto Rettorale n. 1496/2011 del 14 luglio 2011
- Decreto Rettorale n. 1162/2013 del 16 luglio 2013
- Decreto Rettorale n. 1667/2015 del 24 luglio 2015
- Decreto Rettorale n. 1422/2017 del 12 giugno 2017
- Decreto Rettorale n. 1797/2018 del 22 giugno 2018
- Decreto Rettorale n. 1837/2019 del 31 maggio 2019
- Decreto Rettorale n. 1380/2020 del 19 maggio 2020
- ART. 1 PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE
- ART. 2 CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO
- ART. 3 AREE DI CONTRIBUZIONE
- ART. 4 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI
- ART. 5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CONTRIBUZIONE (*Flat rate*)
- ART. 6 CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE
- ART. 7 ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO CORSI DI LAUREA DI I E II LIVELLO
- ART. 8 ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI
- ART. 9 CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM
- ART. 10 INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI
- ART. 11 REGOLE PER RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI

- ART. 12 PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA
- ART. 13 INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI STUDENTI
- ART. 14 ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI
- ART. 15 ISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA CONTRIBUZIONE

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI E AMBITI DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni, in armonia con le norme vigenti, dettano regole e principi in materia di contribuzione universitaria e diritto allo studio e si applicano a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio del primo, del secondo e del terzo livello di studi.

L'Università degli Studi di Pavia:

- si ispira a principi generali di equità e solidarietà in relazione alle condizioni economiche degli studenti iscritti, utilizzando metodologie adeguate a garantire un'effettiva progressività della contribuzione, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiate condizioni economiche;
- monitora annualmente l'andamento delle entrate contributive dei corsi di laurea di I e Il livello in relazione al rispetto dell'equilibrio di bilancio e del limite del 20% del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), anche al fine di compensare risultati inattesi e derivanti dall'introduzione di novità normative e di definire le opportune modifiche del contributo onnicomprensivo individuale che si rendessero necessarie;
- valorizza il merito, incentivando la produttività negli studi e comportamenti coerenti con l'obiettivo di ridurre i tempi di conseguimento dei titoli di studio;
- si impegna a garantire una elevata qualità degli insegnamenti erogati nei vari corsi di studio, nonché strutture e servizi in quantità e qualità tendenzialmente comparabili con gli standard dei principali Paesi europei, anche mediante la richiesta agli studenti di un concorso ai costi sostenuti;
- assume come proprio il dovere di favorire tutte le azioni e le iniziative atte a rendere effettivo il diritto allo studio, consentendo agli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, di raggiungere i livelli più alti dell'istruzione universitaria.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Pavia, tenuto conto di quanto previsto nel presente Regolamento, approva ogni anno un "Avviso per la contribuzione universitaria" nel quale vengono definiti gli importi, le scadenze e le modalità operative per l'assolvimento della contribuzione universitaria.

ART. 2 - CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: COMPOSIZIONE E MODALITA' DI VERSAMENTO

La contribuzione universitaria dei corsi di laurea di I e II livello è costituita da una parte di tassazione fissa rappresentata dalle seguenti voci:

- a) Tassa Regionale per il Diritto allo Studio
- b) Imposta di bollo

e da una parte variabile (contributo onnicomprensivo), determinata in funzione della situazione economico-patrimoniale e della composizione del nucleo familiare dello studente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E).

Il contributo onnicomprensivo è differenziato tra corsi di studio a seconda della loro appartenenza ad una delle quattro Aree specificate nell'articolo successivo ed in base al numero di anni di iscrizione dello studente rispetto alla durata normale del corso di studio.

La contribuzione universitaria è suddivisa in quattro rate:

- Prima rata: per le matricole composta dalla sola tassazione fissa (Tassa regionale e Imposta di bollo); per gli studenti iscritti ad anni successivi, costituita dalla tassazione fissa e da una percentuale del 20% del contributo onnicomprensivo pagato nell'anno accademico precedente.
- Seconda e terza rata: per tutti gli studenti pari rispettivamente al 40% e al 30% del contributo onnicomprensivo al netto di quanto anticipato con la prima rata, determinato sulla base della condizione economica e patrimoniale dello studente accertata secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento.
- Quarta rata: pari alla differenza tra l'importo totale dovuto per l'intero anno accademico e quanto già corrisposto con le prime tre rate.

In caso di comprovate e gravissime difficoltà economiche, lo studente in fascia massima che non può più ottenere e presentare l'I.S.E.E. relativo all'anno di contribuzione potrà richiedere una ulteriore rateizzazione degli importi da versare, previa presentazione, entro e non oltre la scadenza della quarta rata, di un'apposita domanda, corredata dall'I.S.E.E. corrente o in corso di validità, indirizzata al Magnifico Rettore, che ne decide, a suo insindacabile giudizio, l'esito finale.

ART. 3 - AREE DI CONTRIBUZIONE

Per garantire una maggiore corrispondenza con i costi effettivi dell'attività didattica si suddividono i corsi di laurea di I e II livello in quattro Aree di contribuzione, con coefficienti di maggiorazione rispetto all'Area a minor costo delle attività didattiche pari a 1,10, 1,25 e 1,40. La corrispondenza tra ciascun corso di studio e le quattro Aree di contribuzione è evidenziata nell'Avviso per la contribuzione universitaria.

L'individuazione dell'area di appartenenza di corsi di studio interdipartimentali di futura attivazione farà riferimento all'Area alla quale appartiene il Dipartimento responsabile del Corso, come indicato nella Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), salvo diverse indicazioni stabilite con delibera del Consiglio d'Amministrazione in fase di istituzione del corso.

ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI CON REDDITI PRODOTTI IN ITALIA O IN PAESI ESTERI

A) Studenti con nucleo familiare residente in Italia e con reddito e patrimonio prodotti in Italia o all'estero

Gli studenti che intendono ottenere la graduazione dell'ammontare del contributo onnicomprensivo devono richiedere all'Inps il calcolo dell'attestazione I.S.E.E. per il diritto allo

studio e, attraverso la propria Area Riservata, prestare il consenso all'acquisizione informatica del dato entro il termine stabilito dal Consiglio d'Amministrazione e riportato nell'Avviso sulla contribuzione. L'acquisizione dell'attestazione è possibile soltanto se l'I.S.E.E. richiesto è a scopo universitario e non presenta annotazioni/difformità. In caso contrario, lo studente viene collocato in fascia massima, senza la possibilità di eseguire ricalcoli su documenti integrativi.

È onere dello studente verificare che l'I.S.E.E. ottenuto dall'Inps non contenga annotazioni e/o difformità ed eventualmente attivarsi presso l'Inps, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, per ottenere un I.S.E.E. universitario conforme.

B) Studenti con nucleo familiare residente all'estero e con reddito e patrimonio prodotti all'estero o in Italia

Gli studenti con redditi e patrimonio prodotti presso Stati esteri che intendano fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica, devono consegnare presso gli uffici idonea documentazione attestante la condizione economica e patrimoniale, tradotta e legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica italiana del paese in cui i redditi sono stati prodotti ed in cui il patrimonio risulta eventualmente posseduto. Tale documentazione deve inoltre certificare in modo ufficiale:

- la composizione del nucleo familiare, segnalando l'eventuale presenza di famigliari con gravi situazioni di handicap;
- i metri quadri degli immobili di proprietà;
- l'ammontare del patrimonio mobiliare del nucleo famigliare di appartenenza.

Al fine di aumentare l'equità complessiva del sistema di contribuzione, l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) all'estero convertito in Euro utilizzando il cambio medio annuale dell'anno precedente pubblicato sul sito della <u>Banca d'Italia</u>, è moltiplicato per un fattore di conversione in termini di corrispondenti parità di potere di acquisto in Italia. Tale fattore è ottenuto dal rapporto tra il tasso di cambio nominale di ciascun paese (definito come ammontare di valuta del paese di origine per un euro) e quello reale (ovvero quello che assicura la parità dei poteri d'acquisto con l'Italia) secondo le statistiche del FMI. L'esito del calcolo consente di produrre l'attestazione dell'Indicatore Parificato Universitario ex art.8 c. 5 del D.Lqs n. 68/2012.

Per gli studenti che provengono dai Paesi particolarmente poveri, così come previsto dall'art. 13 comma 5 del DPCM 9 aprile 2001, il cui elenco è definito annualmente con decreto del Ministro, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base della documentazione prevista dallo stesso art. 13 comma 5.

C) Disposizioni per studenti con redditi prodotti in Italia e all'estero

Gli studenti con reddito prodotto sia in Italia che all'estero sono tenuti alla presentazione dei documenti previsti sub A) e sub B) se intendono fruire di una contribuzione commisurata alla propria condizione economica.

D) Disposizioni per studenti apolidi o rifugiati politici

Gli studenti apolidi o rifugiati politici, in possesso della documentazione che attesti tale status, sono equiparati ai cittadini italiani e, ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia. Tali studenti dovranno quindi seguire le indicazioni di cui al punto A) del presente articolo o, qualora non potessero ottenere il rilascio dell'attestazione I.S.E.E. a scopo universitario possono presentare l'I.S.E.E. ordinario.

Gli studenti che non abbiano autorizzato l'importazione di un I.S.E.E. universitario o che abbiano autorizzato l'importazione di un I.S.E.E. non a scopo universitario o con annotazioni/difformità e gli studenti che non siano in grado di produrre la documentazione così come puntualmente richiesta nei punti precedenti, sono collocati nella fascia massima di contribuzione relativa alla loro Area di appartenenza.

ART. 5 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA PER STUDENTI EXTRACOMUNITARI CHE INTENDONO AVVALERSI DI UN REGIME FISSO DI CONTRIBUZIONE (*Flat rate*)

Gli studenti provenienti da Paesi extra-comunitari con un visto d'ingresso/permesso di soggiorno per motivi di studio, di seguito denominati studenti internazionali, e che non hanno richiesto alcun tipo di agevolazione, servizio o beneficio all'Università e/o all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario (EDISU), sono collocati in una delle fasce contributive riportate nell'Avviso per la contribuzione universitaria, in base al Paese di Cittadinanza e al corso di studio di iscrizione (cd. *Flat rate*). Tali tabelle vengo aggiornate annualmente sulla base della classificazione operata dalla World Bank.

L'attribuzione della *Flat rate* viene fatta al momento dell'immatricolazione e questa resta invariata per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studio più uno. Per gli studenti ammessi ad anni successivi al primo la *Flat rate* resta invariata per un numero di anni pari a quelli mancanti rispetto alla durata normale del corso più uno. Se in tale periodo, a seguito della riclassificazione operata dalla World Bank, il Paese di provenienza viene collocato in una fascia contributiva inferiore, il Consiglio di Amministrazione si riserva la possibilità di aggiornare l'attribuzione della *Flat rate* dello studente. Alla conclusione del periodo normale di applicazione lo studente potrà chiedere il calcolo della contribuzione sulla base dei redditi prodotti all'estero oppure sarà collocato automaticamente nella fascia di contribuzione prevista nel regime di *flat rate* per quell'anno per il proprio Paese.

Gli studenti potranno decidere di uscire dal regime di *Flat rate* prima della conclusione del periodo di normale applicazione previsto dal presente Regolamento, richiedendo quindi il calcolo della contribuzione sulla base della condizione economica e patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza secondo le disposizioni indicate nell'art. 4 lett. B) e C) del presente Regolamento, e in tal caso non potranno più chiedere l'applicazione della *Flat rate* per gli anni successivi.

Gli studenti internazionali potranno altresì richiedere fin da subito la determinazione della loro contribuzione in base alla condizione economica e patrimoniale del nucleo famigliare di appartenenza attenendosi alle disposizioni indicate nell'art. 4 lett. B) e C) del presente Regolamento.

ART. 6 - CONDIZIONE DI STUDENTE INDIPENDENTE

Lo studente è considerato indipendente quando ricorrano entrambi i sequenti requisiti:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell'autocertificazione dei redditi all'Università degli Studi di Pavia. La residenza non deve essere in immobile di proprietà di un componente del nucleo famigliare di origine;
- 2. redditi propri da lavoro dipendente o assimilato non prestato alle dipendenze di un famigliare.

Tale reddito dev'essere fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore ad una cifra che è annualmente determinata con delibera regionale.

Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti sopra specificati, si tiene conto dell'I.S.E.E. dello studente integrato con quello del nucleo famigliare di origine.

ART. 7 – ESONERI O RIMBORSI DELLE TASSE E/O DEL CONTRIBUTO ONNICOMPRENSIVO – CORSI DI LAUREA DI I E II LIVELLO

Gli esoneri o i rimborsi concernenti la contribuzione universitaria, o parte di essa, possono riguardare la tassa regionale e/o il contributo onnicomprensivo e sono disciplinati nell'Avviso annuale sulla contribuzione.

ART. 8 - ISCRIZIONE A CORSI SINGOLI

Il contributo per l'iscrizione a singoli corsi d'insegnamento è determinato dalla somma di un contributo d'iscrizione per anno accademico e di un importo per ciascun credito formativo. Gli importi sono annualmente determinati dal Consiglio d'Amministrazione e riportati nell'Avviso per la contribuzione universitaria (contributi particolari).

I dipendenti universitari possono iscriversi gratuitamente ai corsi singoli fino ad un numero massimo di crediti formativi universitari per anno accademico come stabilito nel Regolamento per la Formazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. che i corsi di insegnamento siano attinenti alla funzione svolta nell'ambito dell'ufficio di appartenenza;
- che l'iscrizione sia autorizzata dal Dirigente/Responsabile/Direttore della struttura di appartenenza che confermi esplicitamente l'attinenza del corso stesso con le attività svolte dall'interessato.

ART. 9 - CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI POST LAUREAM

Gli studenti iscritti ai corsi di studio Post Lauream (Dottorati di ricerca, Master e corsi di perfezionamento/aggiornamento, Scuole di specializzazione) sono soggetti al pagamento di una quota annuale di contribuzione universitaria, variamente composta, in relazione alla specifica tipologia di corso di studio e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le voci e gli importi della contribuzione relativa ai differenti percorsi formativi sono descritti dettagliatamente nella nell'Avviso annuale sulla contribuzione universitaria.

Esoneri o rimborsi delle tasse e/o del contributo onnicomprensivo sono disciplinati all'interno dell'Avviso annuale sulla contribuzione.

ART. 10 - INDENNITA' DI MORA E CONTRIBUTI VARI

Gli importi delle indennità di mora per tardivi adempimenti e gli importi dei contributi vari sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono riportati nell'Avviso sulla contribuzione universitaria.

Nel caso lo studente sia tenuto alla corresponsione di una indennità di mora per tardivo adempimento, la stessa sarà ridotta in misura del 30% qualora il pagamento sia effettuato nei successivi 15 giorni rispetto alla scadenza.

In caso di pagamento della rata di contribuzione oltre il termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sarà dovuto il versamento del contributo di mora esclusivamente nel caso in cui l'importo versato in ritardo sia superiore rispetto al valore dell'importo del contributo di mora.

In caso di iscrizione tardiva al nuovo anno accademico per il mancato conseguimento del titolo di studio, non sarà applicato il contributo di mora sul pagamento della prima rata qualora, alla data del 31 dicembre dell'anno solare in cui si dovrebbe procedere all'iscrizione al nuovo anno accademico, si sia in debito di non più di 24 crediti, al netto dei crediti legati alla prova finale. Per fruire di tale esonero, il laureando dovrà attivarsi in un lasso di tempo che non si configuri come interruzione di anno accademico.

ART. 11 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSI DI TASSE E/O CONTRIBUTI

Lo studente, attraverso un'apposita procedura informatizzata, può presentare istanza di rimborso delle tasse e dei contributi, al netto dell'imposta di bollo che verrà trattenuta dall'Università, nei seguenti casi:

- 1. pagamenti erroneamente effettuati per qualsiasi motivo, purché la richiesta venga presentata entro il termine perentorio di 14 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento;
- 2. ove si sia ottenuta l'iscrizione per un determinato anno accademico ad un corso di laurea e successivamente si proceda all'immatricolazione, per lo stesso anno accademico, ad una laurea magistrale presso l'Università di Pavia. In tal caso è consentito ottenere il rimborso di quanto versato per l'iscrizione alla laurea di I° livello;
- 3. conseguimento del titolo di studio in un anno accademico precedente rispetto a quello di ultima iscrizione.

In deroga a quanto previsto dai commi precedenti, nel caso in cui lo studente rinunci agli studi, effettui l'iscrizione per errore, proceda al trasferimento presso altre sedi universitarie, salvo quanto disposto dal punto 2 del comma precedente, può ottenere il rimborso della sola parte del contributo onnicomprensivo qualora presenti la domanda di rimborso entro il termine perentorio del 15 ottobre dell'anno accademico di riferimento, ad eccezione degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,

Ingegneria Edile-Architettura, che possono richiedere il rimborso fino alla conclusione delle operazioni di escussione della graduatoria da parte del Miur.

ART. 12 - PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA

Nel caso una studentessa, prima di procedere all'iscrizione all'anno accademico, chieda l'interruzione degli studi per il subentro di uno stato di gravidanza, alla ripresa del percorso formativo (al massimo entro il compimento dei tre anni del bambino) non sarà tenuta al versamento della tassa di ricognizione per gli anni di interruzione.

Qualora la studentessa interrompa i suoi studi per la motivazione sopra espressa dopo il pagamento della prima rata d'iscrizione all'anno accademico, sarà esonerata dal pagamento delle rate successive.

Per fruire di questa opportunità è necessario che la studentessa presenti formale istanza di interruzione degli studi presso la U.O.C. Gestione carriere studenti, allegando certificazione medica comprovante la gravidanza.

ART. 13 - INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI-STUDENTI

La Regione Lombardia attiva, per il tramite dell'EDISU e secondo la normativa nel tempo vigente, gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari attraverso l'erogazione di borse di studio, corrispettivi monetari e servizi collettivi.

L'Università di Pavia realizza gli obiettivi del diritto allo studio intervenendo, oltre che con le forme di esonero dalla contribuzione di cui al precedente Art. 7, con i seguenti strumenti:

- a. borse di studio;
- b. attività di collaborazione part-time;
- c. attività di tutorato;
- d. prolungamento delle fasce orarie di fruibilità delle strutture universitarie;
- e. promozione di attività culturali, sportive e ricreative, anche avvalendosi delle associazioni e cooperative studentesche;
- f. sostegno alle attività autogestite dagli studenti;
- g. erogazione di servizi finalizzati a particolari obiettivi di interesse degli studenti;
- h. ogni altra forma di intervento e sostegno coerente con gli obiettivi del diritto allo studio e della crescita civile e culturale degli studenti.

Il Consiglio di Amministrazione destina annualmente a tali iniziative in favore degli studenti una quota-parte delle proprie entrate, definendone altresì il piano di distribuzione tra le alternative previste.

I concorsi per l'attribuzione dei benefici di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo si svolgono annualmente fra gli studenti o le associazioni che abbiano presentato domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi bandi.

ART. 14- ACCERTAMENTI FISCALI E SANZIONI

L'Università di Pavia eserciterà un controllo sulla veridicità delle dichiarazioni dello studente o dei membri del suo nucleo famigliare, rese ai fini di fruire del beneficio della riduzione della contribuzione universitaria o dell'accesso ad interventi legati al diritto allo studio erogati dall'Università di Pavia anche avvalendosi della collaborazione con la Guardia di Finanza a seguito di stipula di apposita convenzione.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche esperite o per segnalazione dell'Inps, sia ravvisata una condizione economica difforme rispetto a quella attraverso la quale lo studente ha avuto accesso ai benefici di cui al comma 1, sarà irrogata una sanzione amministrativa pari al triplo della somma indebitamente percepita (o del risparmio ottenuto). Lo studente perderà contestualmente il diritto ad ottenere altre erogazioni o forme di riduzione della contribuzione per tutta la durata del corso di studio, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME SULLA CONTRIBUZIONE

Le presenti Norme sulla contribuzione entrano in vigore dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale e sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Gli importi delle tasse, dei contributi onnicomprensivi, dei prelievi particolari e delle more, sono determinati annualmente con decisione del Consiglio d'Amministrazione e pubblicati in allegato all'Avviso sulla contribuzione universitaria e si applicano nell'anno accademico successivo a partire dalla data stabilita per l'avvio delle immatricolazioni.